



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Piazza Municipio 1

TEL.0324 – 65009
FAX.0324 – 65817
C.F. e P.I.V.A 00421450032

ORDINANZA N° 46

IL SINDACO

CONSTATATO che, la presenza di alberi lungo le strade comunali comporta, oltre ai rami inclinati che possono compromettere la visibilità, in caso di abbondanti precipitazioni nevose o eventi meteorologici estremi, possibili interruzioni della circolazione stradale causate da sradicamenti o cadute delle piante sulle strade;

VISTO i numerosi periodi di isolamento del Comune di Macugnaga durante il periodo invernale;

CONSIDERATO che la circolazione stradale deve sempre essere garantita ed in modo particolare in concomitanza degli anzidetti casi di isolamento al fine di garantire con la massima tempestività assistenza alla popolazione;

RITENUTO di tutelare la pubblica e privata incolumità adottando provvedimento di taglio piante entro una distanza di metri tre dal confine stradale;

VISTI gli artt.892 e 893 del Codice Civile;

VISTO il codice della strada ed il relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. n°267/2000;

ORDINA

Ai proprietari dei fondi limitrofi alle strade comunali è fatto obbligo di tagliare le piante ubicate entro la distanza di metri 3 (tre) dal confine stradale, ad eccezione delle piante da frutta, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data del presente provvedimento.

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti.

Comunica ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 4 delle Legge n°241/90 e s.m.i., che contro la presente ordinanza può essere proposto entro giorni 30 (trenta) ricorso al Prefetto del V.C.O. (Legge n°1199/1971) ed entro giorni 60 (sessanta) ricorso al T.A.R. del Piemonte.

MACUGNAGA, 01.09.2009.

IL SINDACO
(GIOVANNA BOLDINI)